

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune dispone di numerosi impianti sportivi minori, dislocati su tutto il territorio comunale e particolarmente nelle frazioni, alla cui gestione provvede con la collaborazione di società o gruppi sportivi non aventi fine di lucro;
- con deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2004, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale, individuando per ciascun impianto la società, associazione o gruppo sportivo a cui è stata affidata la gestione fino al 31/12/2012;
- per quanto concerne il canone di concessione posto a carico di ogni gestore, l'importo è stato determinato tenendo conto del valore di mercato del complesso sportivo, delle caratteristiche tecniche delle aree di gioco, dell'utilizzo per attività sportive che il Comune può consentire nel corso dell'anno a favore di gruppi sportivi diversi dal concessionario, delle infrastrutture di servizio esistenti;
- il corrispettivo previsto per ogni complesso sportivo interessato dalla gestione in parola è stato quantificato tenendo conto delle prestazioni richieste dal capitolato, delle caratteristiche dei singoli impianti principali e secondari, nonché della prevedibile frequenza di utilizzo degli stessi per attività sportiva nel corso di ogni stagione;
- con la stagione sportiva 2009/2010, entrerà in funzione il nuovo campo da rugby comunale sito a Madonna dell'Olmo, presso gli impianti sportivi in località Piccapietra;
- anche in questo caso, al fine di garantire il funzionamento del nuovo impianto, si ritiene opportuno stipulare una convenzione con una società sportiva operante sul territorio, individuata nell' **A.S.D. Cuneo Pedona Rugby**, con decorrenza dal 01/08/2009 e scadenza al 31/12/2012;

Sottolineate ancora le finalità di una tale forma di gestione, che permette in particolare di:

- dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale,
- realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità sportive, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi,
- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite dall'impianto sportivo oggetto di concessione;

Dato ancora atto che la convenzione mira ad assicurare una conduzione degli impianti improntata all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli impianti che per loro natura non consentono attività imprenditoriale, generatrice di introiti;

Valutato equo determinare nei seguenti importi l'ammontare annuo del corrispettivo e del canone di concessione per l'impianto in oggetto (come da direttiva della Giunta Comunale n. 228 del 07/07/2009):

- o **corrispettivo** a favore del concessionario: €5.000,00 + I.V.A. 20% e così per totali € **6.000,00** (da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT, come previsto dall'art. 21 della convenzione),
- o **canone** da corrispondere al Comune: € **500,00**(non soggetti ad adeguamento ISTAT);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2009;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive — Giraud Dr. Bruno — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale — Tirelli Dr. Carlo, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di concedere in uso e gestione, ai sensi dell'art. 7 del vigente «*Regolamento di uso e gestione di impianti sportivi comunali*», il campo da rugby comunale sito a Madonna dell'Olmo all' A.S.D Cuneo Pedona Rugby;
2. di regolare la concessione di cui sopra mediante contratto che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che riprende lo schema di convenzione tipo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20 gennaio 2004;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione del relativo impegno di spesa e di accertamento dell'entrata prima della sottoscrizione della convenzione da parte del concessionario sopra indicato;
4. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Maria Paola Cerutti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di sottoscrivere nel più breve tempo possibile la convenzione con l'A.S.D Cuneo Pedona Rugby per la gestione del campo;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CUNEO
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

TRA

Comune di Cuneo, con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 [Codice Fiscale 00480530047], nella persona del signor Bruno Giraud, nato a Cuneo il 26 ottobre 1961, il quale interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive del Comune di Cuneo in forza della deliberazione della giunta comunale n. 76 in data 5 aprile 2005

E

A.s.d. Cuneo Pedona Rugby, con sede in Cuneo — Via della Battaglia - località Piccapietra [Partita Iva 02834300044], nella persona del Signor Principe Ernesto, nato a Napoli il 24 gennaio 1956, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro—tempore della Cuneo Pedona Rugby medesima,

PREMESSO CHE

- Il Comune di Cuneo dispone di numerosi impianti sportivi minori, dislocati su tutto il territorio comunale e particolarmente nelle frazioni, alla cui gestione provvede con la collaborazione di società o gruppi sportivi non aventi fine di lucro;
- Il nuovo «Regolamento di uso e gestione di impianti sportivi comunali», approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 106 in data 22 luglio 2003, ha previsto — al primo comma dell'articolo 7 — la possibilità di concedere la gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale «...a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare ...»;
- una tale forma di gestione permette in particolare di:
 - a) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - b) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità sportive, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
 - c) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite dall'impianto sportivo oggetto di concessione;
 - d) assicurare una conduzione degli impianti improntata all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Cuneo concede in uso e gestione l'impianto sportivo non avente rilevanza imprenditoriale denominato «RUGBY» situato in Cuneo — località Madonna Dell'Olmo - Piccapietra - Via della Battaglia, che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del concedente che dichiara di condividere.

Articolo 1 — Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'intero impianto sportivo denominato «RUGBY»
2. Ai fini della presente convenzione, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri

l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti.

3. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

4. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco che viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera «A», che distingue gli impianti sportivi principali dalle strutture sportive secondarie.

5. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

6. Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.

7. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al quarto comma del presente articolo: sono da considerare incrementi patrimoniali e devono figurare nel bilancio della gestione.

Articolo 2 — Durata della concessione

1. La convenzione decorre dal 1 agosto 2009 e scadrà improrogabilmente il 31 dicembre 2012.

2. E' facoltà insindacabile dell'amministrazione concedere, su richiesta del concessionario e sempre che la stessa sia presentata per una sola volta, un prolungamento del periodo di validità della convenzione nel caso in cui il concessionario proponga interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria considerevoli, la cui spesa sia a suo totale o parziale carico. I tempi di realizzazione degli interventi e i tempi di prosecuzione della gestione dovranno essere stabiliti con appositi atti amministrativi. La durata complessiva della convenzione non potrà in ogni caso risultare superiore al doppio della durata prevista dal comma precedente.

3. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, il contratto potrà anche essere risolto consensualmente e sostituito con altro accordo definito tra le parti ovvero integrato con le modifiche che l'amministrazione comunale potrà richiedere.

Articolo 3 — Attività ammesse

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.

2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell'ente proprietario.

3. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

Articolo 4 — Rinvio al regolamento comunale

1. Il concessionario si impegna ad osservare in ogni sua parte il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

2. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da parte di tutti i frequentatori dell'impianto sportivo e a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.

Articolo 5 — Garanzie

1. Il concessionario risponderà direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione della presente convenzione, sollevando il

concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'articolo 22, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

Articolo 6 — Modalità di espletamento del servizio

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benessere del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'articolo 24.

4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire:

- la custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche);
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate dal concedente;
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
- la garanzia della presenza di personale addetto in occasione di ogni utilizzo dell'impianto (prima, durante e dopo gare di campionato, allenamenti o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, docce);
- lo sgombero della neve dagli ingressi, dai viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- la realizzazione, con massimo tempismo, di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza previste dall' «Allegato B»;
- la verifica dello stato di conservazione fisico—funzionale dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari e i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

5. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi accessori [pulizie, ordinaria manutenzione], fermo restando che in tal caso risponderà comunque sempre in proprio nei confronti del concedente relativamente agli obblighi della presente convenzione.

Articolo 7 — Prestazioni del Comune

1. Sono a carico del Comune, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto, la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del combustibile per il riscaldamento dei locali e la produzione dell'acqua sanitaria per i locali spogliatoio e sede sociale allocati nell'area in utilizzo alla A.s.d. Olmo, nonché il pagamento della tassa raccolta rifiuti.

2. Compete inoltre all'Ente proprietario la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e la prima tracciatura dei terreni di gioco nonché la fornitura e sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione.

3. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore, nonché la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio.

4. Sono inoltre a carico del Comune la fornitura dei seguenti materiali, servizi ed attrezzature:

- fertilizzanti, sabbia, sementi per rappezzi, ammendanti e traccianti;
- trattamenti antiparassitari per le aree verdi e le alberate;
- interventi di rigenerazione del terreno di gioco e il rifacimento dell'intero manto erboso, nei tempi e con la frequenza ritenuti opportuni dall'amministrazione comunale.

5. Per una migliore e più efficace manutenzione e pulizia delle aree di gioco e degli impianti, il Comune potrà mettere a disposizione del gestore attrezzature e macchinari di sua proprietà, che il concessionario avrà cura di impiegare esclusivamente per l'impianto avuto in gestione.

Articolo 8 — Organizzazione delle attività ammesse

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse (esclusi quelli relativi alla assegnazione degli spazi degli impianti principali, di competenza del Comune, e alla pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fa capo al promotore) sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.

2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si rende disponibile, in accordo con l'ente proprietario, ad attuare proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.

Articolo 9 — Programma, calendario e orario delle attività

1. Il calendario e l'orario di fruizione degli impianti principali da parte dei richiedenti compreso il concessionario sono stabiliti dal Comune.

2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

3. L'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi secondari è di esclusiva competenza del concessionario, previa approvazione da parte del Comune delle relative tariffe di fruizione.

4. Qualora all'interno degli impianti secondari affidati in concessione sia inserito un'area classificata «play-ground», l'utilizzo della stessa dovrà essere consentito gratuitamente e senza vincolo alcuno.

Articolo 10 — Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione dell'impianto principale esclusivamente i soggetti autorizzati dal Comune ai sensi del regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

2. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti e attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi che:

- siano state pagate le tariffe in vigore;
- esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
- siano presenti i necessari accompagnatori;
- siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere;
- sia rispettata ogni clausola prevista dal vigente regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi.

Articolo 11 — Utilizzo da parte del concessionario

1. Al concessionario è accordata la priorità per l'uso dell'impianto principale avuto in concessione da parte dei propri associati per lo svolgimento di allenamenti e gare. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Qualora il numero di ore richieste da altre società per l'utilizzo degli impianti sportivi non permetta soluzioni diverse, il Comune riserverà al concessionario, sulla base della programmazione dallo stesso avanzata, un numero massimo di quattro ore settimanali per lo svolgimento di attività di allenamento per ogni squadra regolarmente iscritta a campionati di categoria. Ricorrendo i presupposti, il monte ore potrà essere aumentato tenendo anche conto delle diverse esigenze di attività sportiva di squadre iscritte a campionati di categoria superiore.
3. Il Comune può riservare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti principali per uno o più giorni alla settimana scelti in relazione alla tipologia della struttura e alle esigenze scolastiche e sportive.
4. La riserva di cui al comma precedente dovrà essere comunicata entro il 31 luglio al concessionario, che si uniformerà ad essa in sede di formulazione del proprio calendario di utilizzo dell'impianto.
5. Il concessionario comunicherà al Comune, nei termini indicati dal regolamento, l'utilizzo programmato dell'impianto. Ogni variazione dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, al fine di consentire all'Ente proprietario l'assegnazione dell'impianto ad altri utenti.
6. Spetta al Comune disporre, oltre alla riserva di cui al precedente comma 2, di eventuali spazi residui non utilizzati dall'assegnatario per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe.
7. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva — e comunque almeno con frequenza settimanale — al concessionario.
8. Per l'utilizzo dell'impianto principale il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo per l'assegnazione temporanea d'uso di €. 500,00 comprensivo di Iva.
9. Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà lasciare libero l'impianto in occasione di sagre patronali o feste di quartiere organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti nella località all'interno della quale risulta ubicato il complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

Articolo 12 — Uso dell'impianto sportivo

1. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.
2. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
3. Per salvaguardare aree di gioco, attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione.
4. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
5. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

6. Il concessionario dovrà garantire l'applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili.
7. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

Articolo 13 — Collaboratori e volontariato

1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dalla presente convenzione.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.
5. Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al concedente l'elenco di tutto il personale utilizzato e di comunicare tempestivamente ogni variazione allo stesso che dovesse intervenire.
6. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare al Comune il nominativo e il recapito telefonico del referente per l'impianto sportivo, al quale il Comune potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione.

Articolo 14 — Sorveglianza e custodia

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia dell'intero complesso. Al concedente devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.
2. L'alloggio di custodia eventualmente esistente è da considerarsi, in ogni caso, di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui alla presente convenzione.
3. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
4. L'alloggio di servizio può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria, essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di personale preposto.
5. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.
6. Tutto il personale operante nell'impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

Articolo 15 — Consumi, imposte e tasse

1. Ogni spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica [ad eccezione del traffico telefonico] qualora esistente, gas metano e acqua potabile a favore degli impianti in concessione sono a totale carico del Comune.

2. E' in facoltà del concedente sospendere le predette utenze qualora accerti che il concessionario non utilizzi le stesse secondo i criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.
3. Sono parimenti a carico del concedente ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo.

Articolo 16 — Manutenzioni, pulizia e miglioramenti

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero impianto sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, antincendio (idranti, estintori, ecc.), riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del concedente.
3. La manutenzione straordinaria (opere e interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del concedente che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario ed eseguire gli stessi sotto la direzione dell'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate. Ogni modifica agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario —, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto e ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del servizio.

Articolo 17 — Orario di erogazione del servizio pubblico

1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell'impianto, l'orario di funzionamento può variare fra le 8.00 antimeridiane e le ore 23.30 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi in considerazione della tipologia dell'impianto, della sua ubicazione o di altre esigenze di ordine pubblica.

Articolo 18 — Attività economiche collaterali

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
3. Entrate e uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione.
4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata della presente convenzione.

Articolo 19 — Gestione economica

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione di cui alla presente convenzione, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.

2. Il rendiconto della gestione dell'impianto dovrà contenere i seguenti indicatori economico— finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all'anno di riferimento:

a. Entrate

— corrispettivo comunale di gestione;

— contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nella presente convenzione;

— proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all'impianto in concessione;

— proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi secondari;

— proventi derivanti da pubblicità;

— altri proventi derivanti dalla gestione dell'impianto.

b. Uscite

— organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, telefono);

— pulizia e manutenzione;

— quota annuale di ammortamento di attrezzature di proprietà del concessionario relative all'impianto;

— quota annuale di ammortamento di impianti realizzati dal concessionario all'interno del complesso avuto in gestione [per la parte relativa alla spesa dallo stesso sostenuta];

— spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali

— altre (da indicare).

Articolo 20 — Rendiconto della gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno precedente (1° gennaio — 31 dicembre), redatto secondo i criteri indicati dal precedente articolo 19.

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

3. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Articolo 21 — Corrispettivo

1. A parziale copertura dei costi di gestione dell'impianto il Comune versa al concessionario un corrispettivo di € 6.000,00 comprensivo di Iva.

2. A decorrere dal secondo anno il corrispettivo di cui sopra verrà aggiornato automaticamente applicando l'indice Istat di variazione del costo della vita registrato nei dodici mesi precedenti e con riferimento al mese di dicembre.

3. Il corrispettivo verrà versato per il 60% in acconto entro il 31 maggio di ogni anno e per la restante quota entro il 31 marzo dell'anno successivo, previa presentazione del rendiconto di cui al precedente articolo 19.

Articolo 22 — Contributi per attività e migliorie

1. Entro la scadenza prevista per il saldo del corrispettivo, il Comune potrà erogare un ulteriore contributo *una tantum* determinato con riferimento alle disponibilità di bilancio comunale.

2. Il riparto del contributo verrà effettuato con riferimento al risultato economico evidenziato dal rendiconto e alla relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati

ottenuti nelle varie attività di cui al precedente articolo 20. In particolare si terrà conto:

- a) dell'attività di promozione dello sport, in termini quali—quantitativi, svolta dal gestore;
- b) della ricaduta che le iniziative promosse dal gestore hanno determinato per quanto concerne la pratica di attività sportive;
- c) dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o migliorativi nell'impianto di cui al precedente articolo 16;
- d) della chiara dimostrazione — risultante dal rendiconto — che il concessionario si è avvalso dell'attività del volontariato;
- e) dell'assenza di rilievi gravi mossi al concessionario dal Comune;
- f) della perfetta e regolare tenuta della contabilità di cui all'articolo 18.

3. La presentazione, entro i termini indicati, del rendiconto e della relazione illustrativa di cui al precedente articolo 20 costituirà istanza di erogazione del contributo di cui al primo comma.

4. Qualora l'erogazione del contributo *una tantum* comporti un saldo attivo del rendiconto gestionale, la parte eccedente il pareggio dovrà essere utilizzata — entro dodici mesi dalla erogazione — per l'acquisto di attrezzature necessarie al miglioramento della gestione dell'impianto ovvero per ulteriori iniziative di promozione dello sport.

5. Il gestore dovrà produrre, entro i termini di cui al comma 4, un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo. Il mancato utilizzo nei termini indicati comporta la restituzione dello stesso al Comune.

Articolo 23 — Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature e i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

2. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente dell'intero impianto sportivo.

3. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

Articolo 24 — Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 25.

6. L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo o contributo eventualmente dovuto.

Articolo 25 — Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 19;
- accertata falsità delle risultanze di bilancio;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- cessione della concessione;
- violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;
- scioglimento dell'ente o associazione contraente.

2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

Articolo 26 — Revoca della concessione

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

3. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

4. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto sportivo di cui all'articolo 21 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Articolo 27 — Risoluzione per inadempimento

1. La presente convenzione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
- b) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo;
- c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- d) uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o dal regolamento comunale di uso e gestione degli impianti sportivi.

2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell'impianto sportivo, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.

3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Articolo 28 — Diritto di recesso

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il corrispettivo di cui al precedente articolo 21 in proporzione al periodo di gestione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto.
4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

Articolo 29 — Assicurazioni — Responsabilità

1. La gestione del servizio si intende esercitata sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità del concessionario.
2. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di dipendenti, collaboratori, personale volontario e fornitori nel corso della convenzione.
3. Qualora vengano affidati in uso e gestione impianti definiti “secondari” ovvero realizzi direttamente o indirettamente attività economiche collaterali, il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
4. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - a. l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
 - b. che nella definizione di “terzi” ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli utenti, gli amministratori del Comune di Cuneo e gli altri soggetti che possono avere accesso all'impianto;
 - c. l'estensione ai danni derivanti al Comune di Cuneo o a terzi da incendio di cose della società o dalla stessa detenute.
5. I massimali relativi alla polizza di cui sopra —approvati dall'amministrazione comunale — dovranno essere determinati in relazione alle possibili ipotesi di rischio connesse alle attività poste in essere nell'ambito del complesso sportivo avuto in concessione.
6. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

Articolo 30 — Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nell'impianto, tenendo sollevato il Comune di Cuneo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 31 — Danni e ammanchi

1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'amministrazione riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. La società potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti o collaboratori.

Articolo 32 — Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:

a) a cura del concedente all'ingresso dell'impianto sportivo può essere posta una cassetta chiusa con fessura all'interno della quale chiunque può inserire doglianze o suggerimenti; periodicamente il concedente ritira il contenuto;

b) all'ingresso dell'impianto sportivo deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il tariffario per l'utilizzo degli impianti principali e secondari. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero all'ente proprietario, in visione il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e copia della presente convenzione.

2. Il concedente, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

Articolo 33 — Controversie — Collegio arbitrale

1. Ogni controversia verrà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna della parti e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti; in difetto d'accordo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo su richiesta della parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale deciderà anche in via irrituale secondo equità.

3. Il lodo arbitrale, che verterà anche sulle spese, è inappellabile.

4. La sede dell'arbitrato sarà Cuneo.

Articolo 34 — Spese contrattuali ed elezione di domicilio

1. Le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico delle parti in misura uguale.

2. Trattando di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 — comma 2 — del DPR 23 aprile 1986, n. 131.

3. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Articolo 35 — Riservatezza dei dati

1. A norma della legge n. 675/96 s.m.i. i dati raccolti nell'ambito della presente concessione sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della citata legge n. 675/96 s.m.i. a cui si rinvia espressamente.

Articolo 36 — Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ALLEGATO “A”

**ELENCO DEGLI IMPIANTI
AI SENSI DELL’ART. 1 — COMMA 4 —DELLA CONVENZIONE**

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE RUGBY

Il complesso sportivo comunale oggetto della presente convenzione è costituito dai seguenti impianti:

IMPIANTI PRINCIPALI

n. 1 campo rugby regolamentare

IMPIANTI SECONDARI

area verde contigua lato sud utilizzata per allenamenti e attività di promozione sportiva a margine del quale potranno essere posizionate 2 porte da calcio mobili

aree verdi e di contorno

locali spogliatoio e sede sociale allocati nell’area in utilizzo alla A.S.D. Olmo

locale magazzino posizionato su area esterna al campo da rugby

AREE PLAY-GROUND

//

ALLEGATO “B”

ELENCO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 6 — COMMA 4 — DELLA CONVENZIONE.

Mansioni di carattere generale

- a) assicurare nei terreni da gioco la sistemazione e successiva rimozione di quanto risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla civica amministrazione;
- b) curare il ricovero, qualora richiesto, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dopo il loro utilizzo;
- c) garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali;
- d) verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti del complesso avuto in concessione;
- e) verificare, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza;
- f) provvedere alla fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento dei macchinari adibiti alla manutenzione ordinaria dei terreni di gioco;
- g) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni guasto o disservizio, quando questi esulino dalla competenza del concessionario;
- h) coadiuvare il personale comunale in occasione dell'eventuale posa e relativa rimozione della copertura di protezione del campo da gioco, del montaggio e smontaggio del palco per manifestazioni organizzate dal Comune o nei casi in cui il Comune si accollì tali oneri;
- i) verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti.

Pulizia impianto

- a) provvedere all'acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature;
- b) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l'esigenza, degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire il decoro e l'igiene dell'intero impianto sportivo;
- c) effettuare mensilmente la pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), sorgenti luminose, tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere;
- d) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
 - i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo “ecologico”, adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;

- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
- i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

Gestione spazi verdi e campi in terra stabilizzata

- a) dopo ogni partita o allenamento il concessionario dovrà effettuare il ripianamento delle eventuali buche formatesi nel campo da gioco, avendo cura di impiegare le zolle d'erba asportate e utilizzando terriccio e sementi forniti dal Comune. L'intervento di ripristino dovrà essere sempre eseguito entro 24 ore dalla fine dell'evento sportivo;
- b) assicurare il mantenimento in efficienza del campo da rugby e/o delle aree verdi;
- c) mantenere in perfetta evidenza il tracciato di gioco;
- d) garantire la puntuale esecuzione del taglio e dell'annaffiatura del manto erboso;
- e) provvedere alla sistemazione dei cartelloni pubblicitari, autorizzati dalla civica amministrazione con apposito separato provvedimento, e dei cartelloni indicatori che si rendessero necessari all'interno dell'impianto;
- f) realizzare la tracciatura del terreno da gioco, che dovrà essere effettuata ogni qualvolta si renda necessario per consentire il regolare svolgimento di partite e/o allenamenti.

Interventi di manutenzione

- a) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della struttura sportiva;
- b) effettuare la fornitura e sostituzione di tutte le lampade relative agli impianti di illuminazione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 7 della convenzione.